



S. E. C. AL. S.p.A.

Gestione Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali del Comune di Alghero



SECAL SPA



020160009017

PROTOCOLLO GENERALE
PROT. N. 0009017 del 10/08/2016
I CL:



Delibera n. 15/2016 del 10/08/2016 -prot. n. 9017-

Oggetto: REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali del 29/07/2016, prot. 8972;

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche al "Regolamento interno per il conferimento di incarichi professionali" del 29/07/2016, prot. 8972;

Visto quanto previsto dallo Statuto di S.E.C.AL. SpA, repertorio n. 12869 -raccolta n. 9589-, registrato a Sassari il 25/05/2012 al n. 3865, che all'art. 16 e ss. conferisce all'Amministratore Unico i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e più segnatamente provveda al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano, per legge o per Statuto, espressamente riservati all'Assemblea dei Soci;

Ciò premesso, l'Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore,

DELIBERA

con i poteri conferitigli dallo Statuto il "*Regolamento interno per il conferimento di incarichi professionali*", così come modificato e allegato alla presente.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Salvatore Marino

all.: Regolamento per il conferimento di incarichi professionali.



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Il presente regolamento, che sostituisce il precedente regolamento del 14 maggio 2014, individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi professionali cui la società S.E.C.AL S.p.A. (qui di seguito anche Società) *società in house* a partecipazione pubblica totalitaria, intende conformarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità.

La Società si impegna, nella piena adesione ai principi sopra individuati, ad adottare tutte le possibili misure volte al contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria anche al fine di evitare l'eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi.

Art. 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Si intendono i rapporti di lavoro autonomo instaurati con Professionisti aventi, di norma, iscrizioni in Albi, Collegi o Ordini professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità.

Rientrano nell'ambito del lavoro autonomo sopra descritto le seguenti tipologie di incarichi:

- Gli incarichi per lo studio e la soluzione di questioni inerenti l'attività della Società che abbiano come oggetto e obiettivo la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- Gli incarichi di ricerca;
- Le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi;
- Le consulenze legali ed eventuali costituzioni in giudizio;
- Le consulenze tributarie ed eventuali costituzioni in giudizio;

Il presente regolamento non si applica, fatti salvi gli obblighi di pubblicità:

- Agli incarichi notarili;
- Agli incarichi professionali nei quali l'abilità richiesta sia di così elevato e



specifico contenuto professionale da rendere difficoltosa la valutazione comparativa, per l'esiguità di figure professionali presenti sul mercato.

Art. 2 PRESUPPOSTI E COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Il ricorso a rapporti di lavoro professionale autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti da descrivere e motivare nell'atto di affidamento al professionista:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle problematiche ed alle competenze specifiche attribuite o affidate alla S.E.C.AL S.p.A. dal Comune di Alghero. Deve riferirsi inoltre ad obiettivi o progetti specifici e determinati;
- b) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, particolari abilitazioni o qualificazioni, comportanti l'iscrizione in Albi professionali;
- c) Deve essere preventivamente determinata durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
- d) Deve essere rispettata la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e l'utilità conseguita dalla Società.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INCARICARE

- 1) Viene confermato l'Albo dei Professionisti appartenenti all'Ordine degli Avvocati ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti già individuato sulla base delle richieste di inserimento con avviso esplorativo pubblico del 18 giugno 2014 e del successivo avviso ad integrazione del 14 giugno 2016.
- 2) Gli incarichi di rappresentanza in giudizio sono conferiti dall'Amministratore che opererà alla scelta del Professionista, osservando nell'ordine i seguenti criteri:

specializzazione per materia dichiarata nei curricula;
minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Nel momento in cui il Professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato,



in relazione a quanto disposto dall'art.37 del Codice deontologico dell'ordine di appartenenza.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico l'Amministratore provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse, nonché di un preventivo ad almeno 3 (tre) Professionisti, tra quelli iscritti all'albo, a cui richiedere un preventivo.

Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una preferenza al Professionista che ha seguito il primo grado. Ciò salvo diversa indicazione dell'Amministratore, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per la Società.

L'Amministratore può altresì prescindere dalla richiesta dei 3 (tre) preventivi, qualora per la particolare natura e complessità della causa si renda opportuno rivolgersi a docenti universitari o riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

- 3) Compatibilmente alla natura ed alla specificità degli incarichi, vige il principio della rotazione degli incarichi tra gli iscritti nell'Albo.
- 4) In deroga a quanto previsto nei punti precedenti l'Amministratore della Società, nella qualità di rappresentante legale pro tempore, può conferire incarichi in via diretta se si verifica una delle seguenti situazioni:
 - Attività comportanti prestazioni di natura notarile
 - Attività comportanti prestazioni professionali altamente qualificate e tali da rendere inefficace la procedura comparativa dei curricula;
 - Attività per le quali il Professionista abbia già svolto per la Società attività di difesa nei confronti del medesimo ricorrente, per annualità e/o periodi diversi e comunque con esito positivo.
 - Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto
 - Nel momento in cui il Professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine allo specifico incarico affidato.
 - Il professionista individuato in relazione alla singola vertenza potrà declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali la S.E.C.AL potrà escluderlo dall'Albo.
 - Qualora il giudizio sia promosso innanzi a d una giurisdizione superiore a seguito di impugnazione di decisione resa in primo grado, l'incarico è normalmente affidato al Professionista che ha curato il grado precedente, salvo che questo non abbia i requisiti per il patrocinio nanti le Magistrature Superiori.



- In presenza di questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità, è fatta salva la possibilità dell'Amministratore, nella qualità di rappresentante legale pro tempore, di affidare l'incarico a Professionisti diversi con particolare competenza, anche individuati al di fuori dell'Albo.
- Il conferimento senza previo esperimento di una selezione o di una procedura negoziata nelle procedure previste al punto 4 ter) del presente regolamento è ammesso nei casi di particolare urgenza o gravità, che non consentano l'espletamento della procedura comparativa, a giudizio dell'Amministratore Unico –rappresentante legale pro tempore-, sempre che l'incarico o gli incarichi non superino per ogni singolo Professionista un compenso annuo complessivo non superiore ad euro 8.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri di legge, fatte salve le spese vive documentate.

Art. 4 DISCIPLINARE DI INCARICO

L'amministratore della S.E.C.AL S.p.A. formalizza l'incarico al Professionista mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale. Il disciplinare di incarico, da redigersi in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:

- 1) Le generalità del professionista incaricato
- 2) La definizione della natura dell'incarico
- 3) Il termine, ove quantificabile, di esecuzione della prestazione
- 4) L'oggetto e gli obiettivi da conseguire
- 5) L'ammontare del compenso per la prestazione
- 6) Le modalità di pagamento del corrispettivo
- 7) La definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento

Il compenso relativo all'incarico affidato è calcolato in correlazione alla tipologia dell'impegno, alla natura dell'incarico ed alla professionalità richiesta. Ciò allo scopo di perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per la Società. La liquidazione e il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, alla fine dello svolgimento della prestazione salvo diversa pattuizione.



Art. 4 bis COMPENSI E ONORARI

Gli onorari riconosciuti sono riepilogativi nella tabella che segue e sono parametrati alla sostanziale ripetitività delle vertenze, nonché al supporto degli uffici S.E.C.AL

Le cause dinanzi al Giudice di Pace vengono equiparate a quelle dinanzi alla Commissione Tributaria.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si ha riguardo al valore dei documenti impugnati.

L'onorario rimarrà invariato anche nell'ipotesi di conciliazione giudiziale.

valore in € della controversia	GdP (sino a €26.000) e CTP	TRIBUNALE
0,01 a 1.100,00	€ 270,00	€ 430,00
1.100,01 a 5.200,00	€ 400,00	€ 600,00
5.200,01 a 26.000,00	€ 600,00	€ 800,00
26.000,01 a 52.000,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00
52.000,01 a 260.000,00	€ 1.800,00	€ 2.000,00
260.000,01 a 520.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
Oltre a 520.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00

Il compenso omnia sarà determinato facendo esclusivo riferimento indipendentemente dal valore effettivo del procedimento e del correlato incarico ai parametri di cui alla tabella sopra riportata.

Il rimborso delle spese forfettarie è stabilito nella misura massima del 10% (dieci per cento) del compenso stabilito.

All'atto del conferimento dell'incarico, il Professionista può chiedere la liquidazione di un acconto, nella misura non superiore al 50% dell'onorario pattuito.

In caso di domiciliazione il compenso al Professionista fuori distretto sarà pari ad € 120,00 salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 4 ter COMPENSI E ONORARI PER RECUPERO CREDITI E/O RISCOSSIONE COATTIVA

Gli incarichi per il recupero di importi relativi a sentenze passate in giudicato, e/o a crediti tributari liquidi certi ed esigibili, mediante l'attivazione di riscossione coattiva, il compenso al Professionista incaricato comporterà la spesa annua



massima complessiva inderogabile, come da tabella di seguito indicata, a titolo di onorario forfettario onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri di legge, fatte salve le spese vive documentate che saranno liquidate a presentazione di idonea documentazione.

da 0,01 a 25.000,00	€ 500,00
da 25.000,01 a 50.000,00	€ 1.000,00
Oltre 50.000,00	€ 1.500,00

Il Professionista ha l'obbligo di aggiornare costantemente la S.E.C.AL sullo status dell'attività precedentemente concordata, suggerendo indirizzi utili al recupero del/i credito/i in linea o in riferimento alla avvenuta conoscenza della situazione economico/patrimoniale del debitore.

Art. 4 quater DISCIPLINARE

All'atto del conferimento dell'incarico il Professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

L'obbligo per il Professionista di aggiornare costantemente la S.E.C.AL sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari;

- L'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo con eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso solo in caso di motivi aggiunti;
- L'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'obbligo per il Professionista di aggiornare costantemente la S.E.C.AL sull'attività svolta, nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal Professionista;
- Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
- Nella previsione del compenso del Professionista è compresa l'eventuale fase esecutiva.

Il compenso potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.



Permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.

E' fatto salvo il diritto del Professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc.

In tal caso sarà cura del Professionista patrocinatore sollecitare a parte soccombente il pagamento con le modalità indicate da S.EC.AL

L'onorario verrà liquidato dietro presentazione della fattura che dovrà essere inoltrata a S.E.C.AL unitamente alla copia della sentenza depositata o del provvedimento equipollente.

Art. 4 quinquies SPECIFICI AFFIDAMENTI FIDUCIARI

La Società intende scegliere per l'affidamento di incarichi relativi alle proprie cause, nei settori indicati nel presente regolamento, Professionisti iscritti nelle liste di accreditamento della relativa categoria, ove esistenti, fatta salva la facoltà di scegliere anche altri Professionisti non iscritti nei predetti elenchi in particolare laddove la particolarità del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a studi professionali di particolare e qualificata specializzazione ed esperienza.

Tale facoltà potrà essere fatta valere nell'eventualità di cause per le quali il Professionista abbia già svolto per la Società attività di difesa nei confronti del medesimo ricorrente, per annualità e/o periodi diversi e comunque con esito positivo.

Art. 5 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO

A seguito della predisposizione delle liste di accreditamento la S.E.C.AL non è in alcun modo vincolata a procedere ad affidamenti. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Società committente, né l'attribuzione di alcun diritto al Professionista in ordine all'eventuale conferimento. La formazione è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti ai quali poter affidare incarichi professionali specialistici. Ciascun incarico sarà conferito dal rappresentante legale pro tempore della Società

Il professionista selezionato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti.



Eventuali maggiorazioni di parcella, in corso o al termine del rapporto dovranno essere preventivamente richieste ed adeguatamente documentate e giustificate, e saranno soggette all'approvazione del rappresentante legale pro tempore della Società.

Art. 6 PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

E' obbligo dell'Amministratore della S.E.CAL S.p.A. che affida un incarico di tipo professionale di provvedere alla pubblicazione sul sito web della Società, nella sezione Amministrazione Trasparente, del relativo provvedimento completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare stabilito.

Art. 7 MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Sospensione dall'albo

Ove il Professionista si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, la S.E.C.AL procederà, a proprio insindacabile giudizio, a disporre la sospensione dal proprio Albo. Di detta sospensione verrà data comunicazione formale al Professionista interessato con l'indicazione delle motivazioni.

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione avviene per i motivi di seguito descritti:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità;
- d) rifiuto per 2 (due) volte, anche non consecutive, nel periodo di iscrizione all'albo, ad accettare l'incarico.

La cancellazione dall'albo sarà comunicata in tutte le ipotesi sopra delineate

Art. 8 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

Alghero, 10 agosto 2016

L'Amministratore Unico